

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4746 del 19/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1687 DEL 25/08/2014 - DITTA TIMAF DI SIRACUSA MARIO E INES - S.N.C. ATTIVITÀ: TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CIAURI N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4911 del 15/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 25/08/2014 della Provincia di Piacenza è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 61538 del 10/09/2014, per l'attività di "trattamenti termici dei metalli" svolta dalla ditta TIMAF DI SIRACUSA MARIO E INES - S.N.C. (C.F. 00723880332) nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Ciauri n. 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta TIMAF DI SIRACUSA MARIO E INES - S.N.C. (C.F.

00723880332) in data 22/06/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 103281, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 112046 del 6/07/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 127263 del 2/08/2022;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 14/09/2022 Sinadoc 23279/2022), risulta che:

- la modifica consiste nella sostituzione di una granigliatrice, collegata all'esistente emissione E10 (che sarà eliminata), con una nuova (OMSG), che andrebbe a sostituire anche un'altra granigliatrice esistente, generante l'emissione E15, datata e con scarso rendimento: quest'ultima resterebbe comunque come alternativa alla nuova in caso di fermo macchina; sarà installato anche un sistema di abbattimento, collegato ad entrambi gli impianti, con prestazioni superiori (filtro a cartucce e filtro assoluto);
- la portata nominale del sistema di abbattimento di E15 sarà pari a 15000 m³/h (al riguardo viene riferito che quella effettiva si attesterebbe tra i 7000/8000 m³/h), ed è stato precisato che la portata normalizzata sarà di circa 13500 Nm³/h;
- il flusso massimo di materiale particellare di E15 richiesto, stimabile con i dati forniti (portata di 13500 Nm³/h e concentrazione di 3 mg/Nm³), sarà pari a circa 40,5 g/h;

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 23/08/2022, prot. n. 138105, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Piacenza, con nota prot. n. 113322 del 13/09/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 149477), ha espresso parere favorevole relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta TIMAF DI SIRACUSA MARIO E INES - S.N.C., nel rispetto della seguente condizione:
 - *"il funzionamento delle granigliatrici installate nel capannone "Paganuzzi" non dovrà essere mai contemporaneo ma solo alternativo tra loro";*

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 25/08/2014 della Provincia di Piacenza, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 61538 del 10/09/2014, alla ditta TIMAF DI SIRACUSA MARIO E INES - S.N.C. (C.F. 00723880332), avente sede legale in Piacenza, via Ciauri n. 15, per l'attività di "trattamenti termici dei metalli" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Ciauri n. 15, modificando il punto 3) del dispositivo come di seguito indicato:

i) eliminando i seguenti limiti stabiliti per E10:

EMISSIONE N. E10 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA OMSG		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima	8	h/g
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	15	mg/Nm ³

ii) **eliminando** la prescrizione "b) l'impianto di cui all'emissione E10 potrà funzionare solo in caso di fermo di uno degli impianti che generano E9 o E15";

iii) **sostituendo** i seguenti limiti fissati per E15:

EMISSIONE N. E15 GRANIGLIATRICE

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Durata massima	8	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	4,5	mg/Nm ³

con i seguenti:

EMISSIONE N. E15 GRANIGLIATRICE

Portata massima	13500	Nm ³ /h
Durata massima	8	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	3	mg/Nm ³

iv) **sostituendo** le prescrizioni d) ed e):

"d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- UNI 10169 per la determinazione delle portate ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
- M.U. 13284-1 per la determinazione del materiale particolare;
- M.U. 543 per la determinazione del monossido di carbonio
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;

e) per il controllo del rispetto dei limiti di emissione per i fosfati, in mancanza di uno specifico metodo U.N.I.CHIM., le determinazioni verranno effettuate utilizzando le metodiche individuate dall'ARPA sezione Provinciale di Piacenza con nota 10.2.1997 prot. 430 ST";

con le seguenti:

"d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
- Umidità - vapore acqueo (H2O): UNI EN 14790:2017
- Materiale particolare: UNI EN 13284-1:2017
- Monossido di carbonio: UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
- Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2: UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
- Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2: UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
- Sostanze alcaline: Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
- fosfati: Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;

e) per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo";

v) **sostituendo** la prescrizione h):

"h) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno semestrale per E2 - E8 - E12 - E13 ed E14 e almeno annuale per E9 - E10 - E15 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate";

con la seguente:

"h) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno semestrale per E2 - E8 - E12 - E13 ed E14 e almeno annuale per E9 - E15 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate";

vi) **integrando** le prescrizioni con le seguenti:

"l) le granigliatrici installate nel capannone denominato "Paganuzzi" possono funzionare solo alternativamente l'una all'altra; non è ammesso un funzionamento contemporaneo delle medesime;

m) **entro 30 giorni dalla data di messa a regime**, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E15 effettuati in sede di messa a regime in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni;

n) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse";

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 1687 del 25/08/2014 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 61538 del 10/09/2014) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 61538 del 10/09/2014;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo

quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.